

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 maggio al 16 giugno 2022)

INDICE

BARBONI: sull'introduzione di forme di finanziamento per il comparto del turismo organizzato in relazione alle attuali criticità (4-06971) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro del turismo</i> )	Pag. 4165	05428) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i> )	4175
D'ALFONSO ed altri: sul regolare svolgimento del servizio dei vigili del fuoco nel territorio vastese (4-06521) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	4167	PERGREFFI ed altri: sull'assegnazione ai Comuni di fondi per gli investimenti in opere pubbliche per l'efficienza energetica e la sostenibilità (4-07031) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	4179
DE POLI: sullo svolgimento delle sedute di organi collegiali di enti locali in modalità mista o da remoto (4-06912) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	4169	PORTA: sulla gestione del COMITES dell'Uruguay (4-06900) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	4181
FARAONE: sulle criticità rilevate ai test di ingresso universitari dai candidati affetti da cecità e ipovisione (4-06077) (risp. MESSA, <i>ministro dell'università e della ricerca</i> )	4172	RAUTI: sull'abbandono della base militare di Al Minhad negli Emirati arabi uniti da parte del contingente italiano (4-05777) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	4184
NUGNES ed altri: su due concorsi banditi dalla commissione RIPAM per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni della Campania (4-		STABILE, ROJC: sulla piena attuazione della campagna estiva antincendi boschivi in Friuli-Venezia Giulia (4-05852) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	4188

BARBONI. - *Al Ministro del turismo.* - Premesso che:

il comparto del turismo organizzato, per due anni bloccato dalla pandemia e dal divieto sui viaggi *extra* UE, continua a vivere in uno stato di profonda sofferenza. Nel 2020/2021 vi è stata complessivamente una perdita di fatturato pari a circa 21,1 miliardi di euro, ai quali, secondo le stime, bisogna aggiungere altri 6 miliardi di perdite previste per il 2022;

con la pesante crisi economica aggravata ulteriormente dal protrarsi del conflitto bellico in Ucraina, circa il 20 per cento delle imprese del settore ha già chiuso definitivamente e per l'anno in corso si stima la chiusura del 35 per cento delle imprese rispetto al 2019;

i diversi interventi del Governo, come il Fondo unico per il turismo e gli ulteriori incrementi previsti con il decreto "sostegni-ter" non sono sufficienti, e la ripartenza prevista con la possibilità di effettuare gli spostamenti in ogni parte del mondo, è stata fortemente minata dallo scoppio della guerra, provocando una diminuzione significativa del potere d'acquisto dei cittadini italiani oltre ad una profonda instabilità geopolitica. Nel 2019 con gli arrivi dalla Russia in Italia si sono registrate circa 6.000 presenze, che hanno generato una spesa di circa 984 milioni di euro, insieme agli americani che, sempre nello stesso periodo, hanno fatto registrare circa 16 milioni di pernottamenti per una spesa di circa 5,5 miliardi di euro. Un decremento che dovrebbe continuare per tutto il 2022, in base alle stime della Banca d'Italia;

rispetto alle previsioni che andranno ad aggravare una situazione già molto compromessa, le associazioni di categoria del settore interessato chiedono seri ed adeguati interventi del Governo per cercare di bloccare innanzitutto la continua chiusura di attività e i relativi licenziamenti;

i numeri drammatici prodotti dal comparto del turismo organizzato, a causa della pandemia prima e del conflitto bellico ora, dimostrano quanto sia necessario rinforzare le azioni di aiuto e sostegno per scongiurare ogni ulteriore conseguenza dai risvolti sociali ed economici molto seri,

si chiede di sapere quali interventi intenda adottare il Ministro in indirizzo rispetto alle incessanti richieste delle categorie interessate, come l'attivazione di un sistema di finanziamento a tasso zero, al pari di molti altri Paesi europei, da un lato per offrire ai consumatori la possibilità di riavere le

somme versate e dall'altra per concedere alle imprese tempi più lunghi per restituire il finanziamento ricevuto.

(4-06971)

(3 maggio 2022)

RISPOSTA. - Si rappresenta che questo Ministero ha definito nell'ambito del PNRR un importante intervento finalizzato a sostenere gli operatori del settore turistico, tra i quali le imprese del turismo organizzato, che sarà reso fruibile a breve dal Ministero dello sviluppo economico quale soggetto gestore. Infatti, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, prevede l'istituzione della "sezione speciale turismo" del fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 262 del 1996, ai fini dell'attuazione della linea progettuale "sostegno alla nascita e al consolidamento delle piccolo-medie imprese del turismo", nell'ambito della misura PNRR M1C3.4 (turismo 4.0), investimento 4.2. "fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche".

La sezione speciale turismo, con una dotazione di 358 milioni di euro, è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese del comparto turistico tra le quali le agenzie di viaggio e dei *tour operator*, individuate come beneficiarie di tali misure con decreto del Ministero del turismo e del Ministero dello sviluppo economico 11 febbraio 2022. Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati ad assicurare la continuità aziendale delle imprese e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore, oltre a realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale.

Si fa inoltre presente che con la decisione assunta dalla Commissione europea in data 11 maggio 2022 è stato approvato il regime di aiuti italiano da 698 milioni di euro. Il regime ha come obiettivo principale il miglioramento delle imprese del settore turistico, tenuto conto dell'impatto della pandemia. Il regime (approvato, in virtù degli sforzi profusi da questo Ministero, nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e rientrante nel PNRR) concederà aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette e crediti d'imposta per le imprese turistiche ricettive, e di crediti di imposta per le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, supportando la carenza di liquidità dei beneficiari causata dalla pandemia.

La decisione della Commissione ha autorizzato: a) 600 milioni di euro riservati al miglioramento delle infrastrutture di ricettività; b) 98 milioni (18 per il 2022, 10 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per il 2025) che l'art. 4 del decreto-legge n. 152 del 2021 destina, sempre nell'ambito del PNRR, per l'attuazione della linea progettuale "digitalizzazione

agenzie e tour operator", misura M1C3, investimento 4.2.2., alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. Alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d' imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

*Il Ministro del turismo*

GARAVAGLIA

(6 giugno 2022)

---

D'ALFONSO, PITTELLA, COMINCINI, LAUS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a quanto si apprende, da ormai più di un mese l'Alto e Medio Vastese (territorio geograficamente ampio sito nella regione Abruzzo e confinante con la regione Molise) rischia di trovarsi senza il fondamentale servizio dei Vigili del fuoco, in quanto il distaccamento volontari di Gissi (Chieti) risulta incapace di dispiegare tempestivamente personale e mezzi a causa della mancanza del numero necessario di autisti;

tale carenza sarebbe dovuta a diversi fattori, incluso il rifiuto del personale ad effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, resa obbligatoria per il personale del soccorso pubblico ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3;

accanto alla questione del vaccino, un ulteriore fattore che impedisce il dispiegamento del servizio è il fatto che, per ragioni non chiare, non è stata ancora operata la conversione delle patenti di guida civili in possesso del personale volontario presso il distaccamento volontari di Gissi, ai sensi dell'articolo 119 e 138, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e da diversi mesi non vengono organizzati corsi di guida finalizzati all'abilitazione all'impiego di mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

per tali ragioni, in caso di emergenze, sono chiamati a sopperire i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Vasto, di Casoli o addirittura di Agnone (Isernia), al di là del confine molisano, con un conseguente allungamento dei tempi di intervento che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza e l'incolumità dei residenti nel territorio dell'Alto e Medio Vastese;

considerato che gli interventi dei Vigili del fuoco sono caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, che a sua volta richiede un utilizzo ottimale dei mezzi, in particolare nei territori come quello dell'Alto e Medio Vastese, caratterizzati da un'ampia estensione geografica e dalla difficoltà di raggiungere determinati luoghi,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il fondamentale e tempestivo svolgimento del servizio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gissi nel territorio dell'Alto e Medio Vastese ed evitare ritardi e complicazioni che possano mettere in pericolo la vita dei cittadini e l'integrità dei loro beni;

se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa utile affinché agli operatori volontari del distaccamento dei Vigili del fuoco di Gissi, sia tempestivamente riconosciuta, nel rispetto della normativa vigente, la conversione della patente di guida necessaria a poter condurre gli automezzi dei vigili del fuoco, e per tale via a sopperire alla problematica della carenza di autisti in tale territorio.

(4-06521)

(8 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Gissi, istituito nel 2006, attualmente può contare su 12 unità volontarie di personale. L'attività del distaccamento si è concretizzata, nel 2021, in 164 operazioni di soccorso, con un *trend* in linea con l'anno precedente in cui erano state 163.

È opportuno ricordare che dal 2006 sono stati organizzati tre corsi di formazione per il personale, di cui l'ultimo nell'aprile del 2020, per assicurare la continuità operativa sul territorio di competenza in ausilio al distaccamento permanente di Vasto.

Deve inoltre essere sottolineato anche che il fondamentale servizio di soccorso nel territorio dell'alto e medio vastese è garantita, *in primis*, dal comando di Chieti tramite il distaccamento permanente di Vasto, che nel 2021 ha espletato 1.341 operazioni, assicurando lo svolgimento della missione istituzionale del soccorso tecnico urgente nel territorio di competenza, e poi anche con l'ausilio dei vigili volontari del distaccamento di Gissi.

Da ultimo e per corrispondere puntualmente a quanto espressamente richiesto nell'atto di sindacato ispettivo circa la conversione delle pa-

tenti civili dei volontari in patenti "VF" al fine di consentire la guida dei veicoli impiegati nei servizi di soccorso in uso ai vigili del fuoco, si rappresenta che, nella programmazione dell'attività didattica per il 2022 del comando provinciale di Chieti, è già stata prevista l'attività di formazione necessaria al conseguimento delle patenti VF di seconda e terza categoria da parte del personale volontario di Gissi, nella considerazione che solo tali atti abilitano i titolari alla guida dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(1° giugno 2022)

---

DE POLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'ANCI con una "nota sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto o in modalità c.d. mista, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza", in merito alla possibilità per gli enti locali di continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) ha disposto che, secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani;

in piena fase emergenziale, l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2000 (detto "cura Italia") stabiliva che "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità";

alcune amministrazioni locali hanno adottato, ancor prima dell'entrata in vigore del citato articolo 73 e per effetto della potestà regolamentare, norme statutarie o regolamentari per consentire a tutti o solo ad una parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica;

ciò peraltro è stato possibile anche in base alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, "nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizza-

zione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale, di svolgimento da remoto o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali, quindi, si inserivano a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali, limitandosi a confermare tale facoltà e consentendo, in via eccezionale, di procedere con tali modalità "anche in assenza di apposito regolamento";

ne consegue che tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale;

unica fattispecie che residua, e su cui invece l'ANCI ritiene che sussistano forti dubbi interpretativi circa la sua praticabilità giuridica, è quella relativa all'ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza,

si chiede di sapere, alla luce dei dati epidemiologici che impongono ancora misure di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, se il Ministro in indirizzo non reputi necessario fornire una soluzione, anche in via amministrativa, idonea ad individuare una fase transitoria che consenta all'ente locale che non ha ancora adottato alcun regolamento di procedere a sedute di consigli e giunte comunali da remoto o in modalità mista.

(4-06912)

(20 aprile 2022)

RISPOSTA. - Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede all'art. 73 che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (...), i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

Con successivi provvedimenti normativi sono stati prorogati i termini della disposizione fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, e, pertanto, la norma non trova più applicazione dal 1° aprile 2022.

Il Ministero ha ritenuto opportuno chiedere un parere all'Avvocatura generale dello Stato a seguito di numerosi quesiti posti da enti locali circa la possibilità di continuare ad avvalersi delle modalità di riunione in videoconferenza in base alla vigente normativa. Sulla scorta del parere reso dall'organo consultivo, il Ministero in data 19 aprile 2022 ha emanato una circolare ai prefetti (n. 33/2022) in merito allo svolgimento delle sedute dei consigli comunali in videoconferenza.

Sulla tematica l'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza" consente agli enti locali la possibilità di adottare uno specifico regolamento in materia, in linea con le disposizioni dell'art. 7 del testo unico degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000, a norma del quale "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni". Nel percorso argomentativo seguito, l'Avvocatura ha richiamato, inoltre, l'art. 38 del testo unico che, oltre a fissare il principio di autonomia funzionale e organizzativa dei consigli, stabilisce espressamente che "il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte". Da ultimo, l'Avvocatura generale ha fatto riferimento all'art. 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, codice dell'amministrazione digitale, in base al quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione".

Alla luce del quadro normativo, l'Avvocatura ha ritenuto che gli enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e loro regolare svolgi-

mento. In tal senso è stata ritenuta necessaria l'adozione da parte degli enti locali di un'apposita norma del regolamento, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica norma regolamentare, era consentita solo dalla disciplina emergenziale, ora non più in vigore.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SCALFAROTTO

(14 giugno 2022)

---

FARAONE. - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

come solennemente enunciato nel preambolo della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata sia dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, che dall'Unione europea, la disabilità non è una caratteristica intrinseca dell'individuo, bensì "il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri", barriere che gli Stati hanno l'obbligo di rimuovere, in particolare quando esse interferiscono con il godimento dei diritti fondamentali, tra i quali è, ovviamente, sancito quello all'istruzione;

al fine di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, con l'adozione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 ("legge Stanca", recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"), si sancisce l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni e alle aziende incaricate dell'erogazione di servizi di pubblica utilità, di dotarsi di strumenti informatici accessibili, disposizioni poi modificate dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

considerato che:

l'accesso a numerosi corsi universitari è soggetto al superamento di un *test* di ingresso, la cui preparazione ed esecuzione avviene in molti casi attraverso la piattaforma SEB, ossia il "test online Cisia" (TOLC), entrambi inaccessibili alle persone cieche ed ipovedenti e pertanto in contrasto con gli *standard* stabiliti dalla "legge Stanca";

poiché tali sistemi sono gestiti e forniti agli atenei dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso (CISIA), costituito esclusivamente da università pubbliche, il problema riguarda l'intero territorio nazionale;

a seguito dell'intervento dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) presso il CISIA e la Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD), è stato adottato il cosiddetto accomodamento ragionevole, il quale prevede che i candidati affetti da cecità e ipovisione possano svolgere il *test* di ingresso su un modulo "Pdf" a loro accessibile, ossia realizzato secondo quei parametri che permettono la lettura in digitale a chi ha una disabilità visiva;

considerato quindi che relativamente ai *test* di ingresso che si stanno svolgendo al debutto del corrente anno accademico 2021/2022, sono state rilevate delle criticità concernenti il *test* su modulo Pdf, tra le quali si annovera, in particolare, il caso denunciato dall'UICI verificatosi a Padova, dove un candidato non ha potuto eseguire il *test* di ingresso poiché il *file* Pdf, sebbene fornitogli come concordato, non sarebbe stato generato secondo le consolidate regole che permettono la lettura a chi sia affetto da cecità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano, pertanto, le necessarie e tempestive misure che il suo dicastero, coinvolgendo anche le associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei disabili, intenda adottare al fine di risolvere le criticità rilevate ai *test* di ingresso universitari dai candidati affetti da cecità e ipovisione, garantendo così il rispetto degli *standard* stabiliti nella legge Stanca, e, quindi, il superamento delle attuali barriere discriminatorie che impediscono il pieno godimento del diritto fondamentale delle persone disabili ad accedere all'istruzione superiore.

(4-06077)

(6 ottobre 2021)

RISPOSTA. - In riferimento al quesito in merito al superamento delle barriere discriminatorie che ostacolano il pieno godimento del diritto fondamentale delle persone disabili ad accedere all'istruzione superiore, si rappresenta che questo Dicastero ha prestato, e continuerà a prestare, la massima attenzione alle specifiche esigenze degli studenti affetti da disabilità, mediante la predisposizione di agevolazioni e tutele che accompagnano temporalmente gli studenti bisognosi, ivi inclusi coloro che siano affetti da cecità e ipovisione, sin dai *test* d'ingresso e fino alla conclusione del percorso di laurea.

Per quanto concerne, infatti, in generale, lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, il Ministero, con il decreto annuale con cui definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione (da ultimo, si veda il decreto ministeriale n. 730 del 2021), ha previsto che esse siano organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104 del 1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di DSA possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo. Il decreto prevede che le università adottino tutte le misure necessarie a far fronte alle esigenze manifestate dai candidati e che le stesse siano riprodotte nel bando, da pubblicare almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prova, secondo quanto disposto dalla legge n. 264 del 1999.

Ancor più nello specifico, il provvedimento, all'art. 9, prevede che: a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione (in originale o in copia autenticata in carta semplice) rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità ed il grado di *handicap* riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50 per cento in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove; b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30 per cento in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; *personal computer*, *tablet*, *smartphone* e strumenti similari.

Giova osservare che alle suddette tutele non rimangono estranei neppure i candidati con invalidità, disabilità o con DSA di Paesi UE e Paesi non UE, residenti all'estero. Costoro, infatti, qualora intendano usufruirne, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità

o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni dovranno solo accertare, quindi, che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Ciò premesso a proposito delle misure generali e preventive che questo Ministero ha adottato per tutelare il diritto ad accedere all'istruzione superiore degli studenti invalidi, disabili o affetti da disturbi specifici di apprendimento, con specifico riguardo all'episodio accaduto presso l'università degli studi di Padova, menzionato nell'atto, si rappresenta che quest'ultima ha posto in essere tutte le azioni idonee a consentire al candidato affetto da disabilità visiva lo svolgimento del *test* di accesso. In particolare, a seguito di interlocuzioni e incontri avvenuti fra lo studente e l'ateneo, anche alla presenza del delegato del rettore per la disabilità, nel corso dei quali sono state illustrate nel dettaglio le modalità alternative di erogazione del *test* nonché le caratteristiche degli ausili disponibili, si è infine deciso, d'intesa col medesimo studente, che la prova sarebbe stata fissata per il 13 settembre 2021, nella sede dell'università di Padova più vicina all'abitazione del candidato, con possibilità per lui di utilizzare i suoi ausili d'elezione in un formato pienamente accessibile (.pdfA) garantito dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso (CISIA).

Tuttavia, il formato ".pdfA" si è rivelato, in sede di prova, inaccessibile da parte del candidato, ragione che ha indotto l'ateneo a disporre l'accesso in soprannumero dello stesso al corso di studi. Il candidato, a seguito del decreto del rettore, ha dunque provveduto all'immatricolazione e risulta regolarmente iscritto al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Si segnala, comunque, che l'università ha avviato un proficuo dialogo con il CISIA, per lavorare congiuntamente al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di simili problemi durante lo svolgimento delle prove d'accesso di candidati disabili.

*Il Ministro dell'università e della ricerca*

MESSA

(1° giugno 2022)

---

NUGNES, FATTORI, LA MURA. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 16 maggio 2018 la commissione RIPAM bandiva due concorsi per le amministrazioni della Regione Campania, finalizzati al recluta-

mento di complessive 2.175 unità di personale a tempo indeterminato, da assumere da parte della stessa Regione e di altri enti locali del territorio regionale;

la procedura concorsuale, nella sua forma di corso-concorso, rappresenta un *unicum* in quanto ha previsto ben 10 mesi di formazione sulle materie concorsuali, tenuti dal Formez PA, associati a 10 mesi di formazione-lavoro presso gli enti locali, sotto corrispettivo di una borsa di studio erogata con i fondi POR-FESR;

l'ampia partecipazione, che ha fatto registrare l'invio di 1.255.457 candidature per i diversi profili da parte di 303.965 candidati, ha richiesto lo svolgimento di prove preselettive, che si sono tenute nel mese di settembre 2019;

a seguito di lungaggini, ricorsi e l'insorgere della pandemia da COVID-19, le prove scritte per i singoli profili si sarebbero svolte solamente nei mesi di febbraio e marzo 2020;

le prove, definite dagli stessi bandi "prove selettive scritte", hanno previsto *ex lege* soglie con sbarramento di punteggio minimo di 21 trentesimi, punteggio che concorrerebbe alla formazione della graduatoria finale al pari delle altre prove previste e, nel caso dei profili di categoria D, alla valutazione dei titoli;

alla fase di formazione dei 10 mesi, come da bando, sarebbero stati ammessi un numero di candidati idonei pari al 120 per cento dei posti disponibili (più *ex aequo*) per ogni singolo profilo;

a seguito delle prove e degli scorrimenti dovuti a rinunce, il numero dei candidati ancora in concorso, a marzo 2021, sarebbe pari a 1.863 unità, ovvero già 312 tra i posti messi a bando risulterebbero non assegnabili, mentre sarebbero più di 500 gli idonei non ammessi nemmeno alla fase di formazione;

a seguito della pandemia da COVID-19 e dell'assegnazione in enti di dimensioni e con disponibilità di personale più o meno sufficiente, nonché a causa dell'assegnazione in formazione di candidati in uffici non sempre afferenti al profilo concorsuale, tale fase si starebbe svolgendo in modo molto dissimile per i concorrenti;

al termine di una lunghissima e *iper* selettiva procedura concorsuale (attualmente sarebbe ancora impegnato nel tirocinio lo 0,6 per cento dei candidati iscritti) si rischierebbe di non poter assumere personale già formato e, in molti casi, già divenuto essenziale per lo svolgimento delle mansioni degli enti locali coinvolti, nonché di veder proliferare ulteriori ricorsi;

ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", sembrerebbe applicabile la procedura di semplificazione per la quale, essendo già stata espletata (come definita da bando) la "prova selettiva scritta", sarebbe possibile la chiusura del concorso al termine del periodo di formazione, senza lo svolgimento di ulteriori prove e conservando la graduatoria stilata dalla prima prova, aggiornata con la valutazione dei titoli nel caso dei profili di categoria D;

in questi ultimi giorni sarebbe stato riaperto il concorso per Roma capitale, nel quale secondo quanto previsto dal suddetto decreto-legge n. 44 del 2021, verrebbe previsto l'espletamento esclusivamente di una singola prova scritta, cancellando sia la prova preselettiva, sia la prova orale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza di quanto esposto;

se intenda riferire circa le iniziative poste in atto per la conclusione delle procedure relative ai due concorsi banditi dalla commissione RIPAM in data 16 maggio 2018, per amministrazioni della Regione Campania per il reclutamento di complessive 2.175 unità di personale a tempo indeterminato, e se non ritenga opportuno disporre un'adeguata informativa per l'applicazione delle norme di semplificazione previste dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, anche al fine di garantire maggiore trasparenza e semplificazione nella conclusione della procedura concorsuale.

(4-05428)

(12 maggio 2021)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiedono informazioni circa lo svolgimento delle procedure di corso concorso per 2.175 assunzioni a tempo indeterminato presso la Regione Campania e 166 enti locali della Regione. Per rispondere al quesito formulato può essere utile ripercorrere brevemente le novità normative in materia di concorsi pubblici, che hanno perseguito proprio la finalità di "sbloccare" le procedure rallentate dalla pandemia e velocizzare in generale, aumentandone al contempo l'efficacia, i lavori di valutazione dei candidati.

In proposito, l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto che, "per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto,

volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3". Ciò vuol dire che "le amministrazioni (...) possono (...) prevedere l'espletamento di una sola prova scritta" anche nel caso in cui il bando originario contempli un'ulteriore prova a seguito del corso di formazione. Le norme hanno attribuito quindi alle pubbliche amministrazioni, durante il periodo emergenziale, la facoltà di non ricorrere alla prova orale sia per i corsi concorsi che per i concorsi per il personale non dirigenziale. Da ciò si evince come tali disposizioni siano state rese applicabili anche alla procedura descritta nell'atto di sindacato ispettivo.

La Regione Campania, di conseguenza, con nota prot. n. 7318 del 2 aprile 2021 aveva rappresentato l'esigenza di attivare, tempestivamente e nella misura massima, i meccanismi di semplificazione introdotti dal richiamato articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021. La domanda è stata convintamente accolta dal Ministro con reciproca soddisfazione delle parti. Grazie a questa forte semplificazione, è stata pubblicata in data 4 agosto 2021 la graduatoria finale di merito per ogni singolo profilo e, in data 3 settembre 2021, sono stati pubblicati gli avvisi per la scelta della sede per i candidati vincitori per 14 profili concorsuali totali. Al termine della procedura, con avviso pubblicato il 6 ottobre 2021, sono state comunicate ai vincitori le sedi (*link* a "concorso corso RIPAM Campania assegnazione sedi").

Con riferimento, invece, al concorso indetto da Roma capitale per il conferimento di 1.050 posti per l'accesso alla categoria C e per il conferimento di 420 posti per l'accesso alla categoria D, tutti con distinti profili, Roma capitale ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive prevista dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 44 eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta unica. Sono stati conseguentemente riaperti i termini di partecipazione al concorso. Di tale pubblicazione è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale "Concorsi ed esami", del 23 aprile 2021. Anche in questo caso, l'accelerazione delle procedure ha comportato una rapida conclusione del concorso. Il 30 agosto 2021 infatti sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati risultati idonei alle prove scritte ai singoli concorsi per i diversi profili professionali di istruttore categoria C ed ai singoli concorsi per diversi profili professionali di funzionario categoria D (*link* a "concorsi Roma capitale pubblicazione elenco candidati idonei e presentazione titoli").

*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

BRUNETTA

(13 giugno 2022)

---

PERGREFFI, BERGESIO, TESTOR. - *Al Ministro dell'interno.*

- Premesso che:

con la legge di bilancio per il 2020 era stata prevista, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche;

i vari dati sui lavori delle opere finanziate andavano inserite dai Comuni nel sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP";

l'inizio dei lavori per i contributi del 2020 (art. 1 della legge n. 160 del 2019, per come modificato dall'art. 51, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020) era fissato entro il 15 novembre 2020, mentre per quelli del 2021 (art. 13 del decreto-legge n. 121 del 2021) entro il 31 dicembre 2021;

l'assegnazione dei contributi era prevista per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio;

il comma 34 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e l'art. 4 del decreto del 14 gennaio 2020 disciplinano le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo;

migliaia di Comuni stanno ricevendo una comunicazione dalla Direzione centrale della Finanza locale in cui si comunica l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca del finanziamento ricevuto;

nel tabulato allegato alla comunicazione i progetti di cui si chiede la revoca del finanziamento sono ben 4.770 riferiti a circa 3.000 Comuni, considerato che per alcuni vengono revocati i contributi sia del 2020 che del 2021, per un importo totale di ben 498.030.000 euro;

le causali addotte fanno riferimento a: l'ente ha avviato le opere oltre i termini previsti; l'ente non ha provveduto ad utilizzare nei termini previsti il finanziamento concesso, in quanto non risultano CUP associati al citato finanziamento; l'ente ha provveduto ad utilizzare parzialmente il finanziamento concesso; l'ente non ha proceduto al corretto inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio previsto;

i Comuni interessati dal procedimento possono presentare motivate controdeduzioni corredate di idonea documentazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione pena la revoca del contributo entro 30 giorni;

in diverse amministrazioni comunali i dati richiesti sono stati inseriti nel BDAP e, considerati i numeri delle infrazioni contestate, è difficile ipotizzare un numero così elevato di Comuni inadempienti; i sindaci lamentano anche la complessità delle procedure burocratiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda provvedere alla sospensione delle richieste di revoca, all'avvio di una verifica del sistema BDAP e all'istituzione di un tavolo di confronto tecnico con ANCI e UNCEM per la semplificazione delle procedure burocratiche per la registrazione dei lavori pubblici, anche in considerazione degli organici ridottissimi degli enti locali, in particolare i piccoli Comuni.

(4-07031)

(16 maggio 2022)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si fa riferimento ai contributi in favore dei Comuni previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge di bilancio per il 2020 per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, si segnalano le difficoltà di perfezionamento di adempimenti tecnico-procedurali incontrate da alcuni Comuni.

Si evidenzia al riguardo che, dal monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, in gestione al Ministero dell'economia e delle finanze, è emerso che per molti comuni non risultavano inseriti nella banca dati in modo completo i necessari elementi conoscitivi per procedere all'erogazione delle risorse. Pertanto, lo scorso 12 maggio, i competenti uffici di questo Ministero hanno inviato, ai Comuni assegnatari delle risorse, note di preavviso nelle quali si chiedevano alcune integrazioni della documentazione presentata. A tal fine, il Ministero ha messo a disposizione dei Comuni i contatti necessari per l'eventuale assistenza. Si chiarisce in proposito che si è trattato di un atto necessario, che non pregiudica il successivo finanziamento delle opere ma è soltanto diretto a consentire agli enti interessati di regolarizzare le procedure di monitoraggio e di rendicontazione, essenziali per la successiva erogazione delle risorse riferite agli anni 2020-2021 e confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

Oltre a ciò, per il tramite delle prefetture, i sindaci interessati sono stati resi edotti della necessità di un tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nella banca dati ed è stato loro richiesto di fornire, entro il 31 maggio, un aggiornato quadro delle situazioni riscontrate e delle problematiche rilevate, comunicando i dati di appositi referenti che possono essere contattati per ogni utile supporto e chiarimento. Inoltre, sempre nella stessa ottica di cooperazione, con successiva circolare dello scorso 20 maggio, i sindaci interessati sono stati informati anche della possibilità di aggiornare in maniera autonoma e sistematica la procedura di monitoraggio delle opere pubbliche della predetta banca dati, attraverso un apposito sistema.

Si fa presente che, alla data dello scorso 23 maggio, risultano aver aggiornato la propria posizione, nella citata banca dati delle pubbliche amministrazioni, 766 Comuni, su un totale di 3.280 enti coinvolti. Si rappresenta, inoltre, che si sta provvedendo a comunicare ai Comuni, che progressivamente procedono all'aggiornamento della loro posizione, gli esiti della positiva verifica effettuata, informandoli che a breve si darà luogo alla corresponsione dell'acconto pari al 50 per cento del contributo, All'esito della ricognizione saranno valutate, ove necessario, le possibili soluzioni normative per eventuali proroghe dei termini attualmente previsti, nonché ogni adeguamento di carattere tecnico-procedurale si ritenesse utile.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(1° giugno 2022)

---

PORTA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i Comites, istituiti con la legge n. 205 del 1985 e profondamente riorganizzati con la legge n. 286 del 2003, sono organismi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero nei confronti delle rappresentanze diplomatico - consolari italiane. Essi, inoltre, "previa intesa con le autorità consolari, possono rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra gli Stati" (art. 1, comma 4, legge n. 286 del 2003). Di conseguenza, "le rappresentanze diplomatico - consolari rendono partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati" (art. 1, comma 5, legge n. 286 del 2003);

in coerenza con tale funzione di rappresentanza e tutela delle comunità verso le autorità locali e di interlocuzione con esse sulle questioni di interesse comunitario, sia pure per il tramite delle autorità consolari, al fine di garantirne l'autonomia di determinazione e di iniziativa, l'art. 5, comma 4, della richiamata legge n. 286 del 2003 sancisce la non eleggibilità oltre che dei "dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto", anche di "coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati";

in completa contraddizione con il quadro richiamato è l'assetto del Comites dell'Uruguay, unico organismo di rappresentanza della comunità italiana nel Paese, il cui Presidente, oltre a non avere fatto nei termini prescritti, in qualità di membro del Consiglio generale degli Italiani all'estero, la prescritta opzione per uno degli organismi, determinando con il suo comportamento l'invalidità degli atti adottati dall'organismo irregolarmente costituito, è anche un parlamentare nazionale nelle file del Partito Nacional per la legislatura 2020-2025, in qualità di supplente sia per la Camera che per il Senato;

nell'ordinamento costituzionale dell'Uruguay, diversamente da quello italiano, ogni candidato può indicare un elenco di supplenti che in caso di elezione, possono realmente sostituirlo sia nel lavoro d'aula che di commissione, oltre che nell'esercizio dell'iniziativa legislativa, ricevendo una regolare retribuzione per il lavoro svolto;

considerato che:

nel caso indicato, la mancata osservanza della norma sulla ineleggibilità a componente del Comites e, a maggior ragione, sulla impossibilità di ricoprirne la carica di Presidente, da parte di un eletto al Parlamento nazionale metterebbe colui che ricopre il doppio incarico nella paradossale condizione di essere interlocutore di se stesso ogni volta che l'organismo intenda sollevare questioni vitali per la comunità italiana, inerenti alle politiche sociali, ai diritti civili, alle condizioni di lavoro, alle politiche formative e di integrazione e così via, depotenziando il ruolo e la credibilità dello stesso organismo;

la consultazione dei siti ufficiali del Parlamento nazionale uruguayano conferma in modo trasparente e inoppugnabile che il Presidente del Comites di Montevideo ha partecipato a riunioni di assemblea, riunioni di commissioni e che ha presentato proposte di legge nel Parlamento uruguayano, ricevendo una regolare retribuzione per le giornate di attività legittimamente prestate in qualità di supplente;

la condizione di ineleggibilità, peraltro, si estende anche a un'altra componente del Comites di Montevideo, che è contemporaneamente consigliera comunale, sempre per il Partito Nacional, di una municipalità impor-

tante come quella di Florida, insidiando il profilo di piena legalità dell'organismo rappresentativo;

la trasposizione di logiche di parte del panorama politico locale è evidentemente divisiva in un organismo che dalla sua unitarietà ricava la sua forza e la sua credibilità e dannosa quando, andando al di là di legittimi orientamenti personali, determina la cristallizzazione di posizioni di maggioranza-opposizione nell'ambito di organismi istituzionali, appesantendone il clima interno e condizionandone l'autonomia nelle scelte e nell'iniziativa,

si chiede di sapere quali indicazioni il Ministro in indirizzo intenda dare alle autorità diplomatico-consolari, affinché la vita del Comites dell'Uruguay sia riportata alla piena legalità e alla sua normalità democratica, in considerazione anche del fatto che le eccezioni di ineleggibilità sollevate da alcuni eletti, pur avanzate nella riunione di insediamento, come la legge prevede, e nelle successive riunioni dell'organismo, sono state finora eluse dalla maggioranza interna e non adeguatamente considerate dagli stessi rappresentanti consolari presenti.

(4-06900)

(7 aprile 2022)

RISPOSTA. - L'articolo 10, comma 4, della legge n. 286 del 2003 stabilisce che la carica di presidente del COMITES sia incompatibile con quella di componente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003 prevede che il comitato giudichi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri (comma 1). Quando, successivamente all'elezione, si verifichi una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste, il comitato la contesta al membro interessato (comma 2). Quest'ultimo ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità (comma 3). Entro i 10 giorni successivi alla scadenza di tale termine, il comitato delibera definitivamente e, se ritiene che sussista la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare. Qualora il membro non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il comitato lo dichiara decaduto (comma 4). Contro la deliberazione adottata dal COMITES è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale di Roma (comma 5).

Nel caso del COMITES di Montevideo il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato ha attestato la *prorogatio* del comitato uscente fino alla prima riunione di quello nuovo. Il suo presidente ha quindi sanato la propria posizione presentando il 21 marzo 2022 le dimissioni dalla carica

di membro del CGIE. L'ambasciata a Montevideo lo ha formalmente comunicato alla Farnesina in data 24 marzo 2022. Non risulta agli atti del Ministero che il COMITES di Montevideo abbia attivato, nelle more della presentazione delle dimissioni di cui sopra, la procedura prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003.

La normativa in vigore non consente all'autorità consolare o alla Farnesina di intraprendere alcuna iniziativa correttiva rispetto all'inattività del COMITES a pronunciarsi sulle cause di ineleggibilità dei suoi membri. L'unica eventuale possibilità di intervento implicherebbe il ricorso all'articolo 8, comma 4, della legge n. 286 del 2003. Tuttavia, non si è avuto modo di prendere in considerazione tale ipotesi, date le intervenute dimissioni del presidente dalla carica di membro del CGIE. Alla luce di quanto precede, le deliberazioni assunte dal COMITES di Montevideo durante la presenza in carica del suo presidente restano efficaci.

Quale condizione di ineleggibilità del presidente del COMITES di Montevideo, l'interrogante solleva anche il contestuale incarico di "parlamentare nazionale nelle file del Partito Nacional per la legislatura 2020-2025 in qualità di supplente sia per la Camera che per il Senato". Questa fattispecie non rientra tuttavia tra le cause di ineleggibilità e incandidabilità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 286 del 2003. In assenza di disposizioni specifiche, il dettato di tale articolo è infatti da interpretare come riferito esclusivamente all'ordinamento italiano.

Per gli stessi motivi non sussiste l'ipotesi di ineleggibilità di un altro componente del COMITES di Montevideo, che riveste contemporaneamente la carica di consigliere comunale.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DELLA VEDOVA

(1° giugno 2022)

---

RAUTI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che si apprende da organi di stampa che il contingente italiano è stato costretto ad abbandonare la *Forward Logistic Airbase* di Al Minhad, negli Emirati Arabi Uniti, il 2 luglio 2021;

premessi altresì che l'Italia ha utilizzato la base di Al Minhad per ottemperare ad alcune sue missioni internazionali come quelle in Afghanistan, Kuwait, Libia e Iraq e come appoggio logistico e strategico per le operazioni nel golfo Persico. In particolare, la base di Al Minhad si è rivelata

estremamente utile nel trasferimento di uomini e mezzi dall'Afghanistan, missione che si è appena conclusa;

considerato che la determinazione del Governo emiratino potrebbe essere interpretata come una forma di ritorsione a seguito della decisione del Governo *pro tempore* Conte II di revocare le autorizzazioni alla vendita di armamenti e di forniture anche per gli Mb339, gli aerei della Leonardo S.p.A. in dotazione alla pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti,

si chiede di sapere:

se tutte le strumentazioni ed i materiali appartenenti alla Difesa italiana e in uso nella base di Al Minhad siano stati rimpatriati nelle tempistiche previste e quale sarà il destino di quelle eventualmente non recuperate e se si ipotizzi un danno erariale;

quali azioni i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di intraprendere nell'ambito dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, al fine di restituire centralità al ruolo dell'Italia in uno scenario complesso e fondamentale come quello arabo;

se non ritengano, inoltre, che la tensione con gli Emirati Arabi Uniti possa mettere a rischio la partecipazione italiana alla missione internazionale "European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz" (EMA-SOH), basata nelle strutture portuali militari emiratine.

(4-05777)

(8 luglio 2021)

RISPOSTA. - Il trasferimento di uomini, aeromobili ed equipaggiamenti dalla base di Al Minhad è avvenuto a seguito di una disposizione delle autorità emiratine, che, pur avendo concesso in uso la struttura ad alcuni Paesi fra i quali l'Italia, ne hanno conservato formalmente la titolarità. Il Ministero della difesa ha comunicato di aver disposto, tramite il comando operativo di vertice interforze, l'immediato rischieramento di tutto il personale, degli aerei e del materiale presente nella Forward logistic air base di Al Minhad, riposizionando parte del dispositivo in Kuwait. In particolare, dei 142 militari in forza alla base, 99 sono stati rimpatriati, 40 sono stati rischierati in Kuwait per garantire la capacità di evacuazione sanitaria d'urgenza e il trasporto tattico, mentre 3 sono rimasti in forza all'ufficio coordinamento transizione dislocato a Dubai con funzioni di nucleo stralcio.

Nonostante il limitato preavviso ricevuto dalle autorità emiratine è stato tecnicamente possibile rimpatriare e movimentare materiali sensibili,

attrezzature, mezzi e velivoli. In particolare, sono stati riposizionati presso il sedime di Al Salem in Kuwait automezzi, gruppi elettrogeni, sistemi di comunicazione, armamento, materiale sanitario, parti di ricambio dei velivoli ed equipaggiamenti della linea volo per le esigenze di manutenzione. In merito all'*hangar* manutenzione, ai moduli prefabbricati (alloggi, mensa e aree ricreative) e agli arredi, il Ministero della difesa sta definendo le procedure tecnico-amministrative per la corretta individuazione della destinazione d'uso, non essendone stato possibile lo smontaggio e il rimpatrio in considerazione delle ridotte tempistiche disponibili.

Preso atto delle decisioni delle autorità emiratine, l'Italia ha dovuto ricalibrare i piani di smobilitazione del nostro contingente di stanza in Afghanistan nel quadro dell'operazione "Resolute support" della NATO. Le operazioni sono andate a buon fine, grazie anche al sostegno accordato da altri Paesi vicini. Si sottolinea che la variazione di tali piani, in tempi così ravvicinati e con esito positivo, è stata resa possibile dalla capacità del Governo di coltivare e rafforzare nel tempo relazioni positive con tutti i Paesi della regione del Golfo, conservando una posizione di equilibrio sui vari *dossier* regionali.

L'Italia attribuisce grande importanza al partenariato politico ed economico con gli Emirati arabi uniti, il primo Paese del Golfo con il quale è stato avviato un dialogo strategico e si coltivano contatti molto intensi a livello governativo. In considerazione di ciò, il Governo italiano ha lavorato, nel corso degli ultimi mesi, per infondere nuova linfa in un partenariato bilaterale che ha nel tempo mostrato le sue notevoli potenzialità, sia sul piano del dialogo politico che su quello delle relazioni economiche e culturali.

Nei contatti con le controparti emiratine, da ultimo durante le recenti missioni che il ministro Di Maio e il viceministro Sereni hanno effettuato nello scorso mese di novembre 2021, è stata data particolare enfasi, soprattutto da parte emiratina, alle opportunità di una cooperazione a forte contenuto di innovazione tecnologica in vari settori. Lo stesso è stato fatto anche in occasione dell'incontro col Ministro dell'economia emiratino Al Marri, che il ministro Di Maio ha ospitato alla Farnesina lo scorso 10 febbraio. Le relazioni economico-commerciali tra Italia ed Emirati stanno raggiungendo risultati molto importanti (come testimoniato dall'interscambio bilaterale, stabilmente superiore ai 5 miliardi di euro negli ultimi anni, che rende gli Emirati arabi il secondo *partner* commerciale dell'Italia nell'area MENA, Medio oriente e Nord Africa), e potranno ricevere ulteriore impulso dalla commissione mista bilaterale, le cui date sono in via di definizione. Nel 2020 lo *stock* di investimenti italiani negli Emirati ha raggiunto gli 11,2 miliardi di euro. Nel Paese sono presenti oltre 600 imprese italiane, di grandi dimensioni e PMI. Inoltre, gli Emirati arabi sono il primo Paese investitore in Italia tra i Paesi del Golfo. Tutti i principali fondi sovrani e privati emiratini hanno investimenti di qualità nel nostro Paese in molti settori, tra cui quello finanziario, sanitario, industriale, tecnologico, telecomunicazioni, infrastrutturale, immobiliare e dei prodotti di consumo. Gli Emirati sono stati

poi individuati tra i Paesi prioritari per l'attrazione degli investimenti esteri dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione riunitasi lo scorso dicembre 2021.

EXPO Dubai (ottobre 2021-marzo 2022) ha offerto un'importante occasione, da un lato, per conferire nuova linfa alla nostra interlocuzione con gli Emirati arabi uniti e, dall'altro, per mettere in luce le nostre eccellenze, anche nell'ottica di attirare nuovi potenziali investimenti verso l'Italia e di far nascere alleanze future. Il ministro Di Maio ed il viceministro Sereni hanno proprio per questo visitato il sito espositivo nei mesi di aprile e novembre 2021, registrando espressioni di apprezzamento da parte delle autorità locali. Partendo da queste esperienze di successo, si intende lavorare per consolidare ulteriormente la consapevolezza reciproca di come relazioni costruttive tra Roma e Abu Dhabi portino benefici a entrambe le parti. È questo il messaggio veicolato alle autorità di Abu Dhabi nei più recenti contatti sia a Roma che negli Emirati.

È stata ricevuta più volte la dimostrazione della consapevolezza emiratina di relazioni bilaterali con l'Italia basate su un legame forte e antico. Da ultimo, durante la visita del Presidente della Repubblica ad Abu Dhabi per la presentazione delle condoglianze per la scomparsa del Presidente degli Emirati arabi uniti, lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, gli interlocutori emiratini, a cominciare dal nuovo presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hanno ribadito l'importanza delle relazioni tra Emirati e Italia e l'auspicio di un loro rafforzamento.

Quanto alla partecipazione italiana alla "European maritime awareness in the strait of Hormuz" (EMASOH), basata nelle strutture portuali militari emiratine, non si ravvisano legami con l'andamento del rapporto bilaterale. Gli Emirati ospitano il quartier generale della missione presso la base francese di Camp de la Paix, ma non sono membri della missione stessa. Non hanno quindi titolo ad intervenire sulle regole d'ingaggio del personale italiano messo a disposizione della missione EMASOH. A questo proposito, il Ministero della difesa ha informato che, a partire dallo scorso 1° ottobre 2021, la fregata multiruolo "Martinengo" è stata regolarmente impegnata nella missione nel quarto trimestre 2021, quale previsto dispositivo aeronavale nazionale.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SERENI

(1° giugno 2022)

---

STABILE, ROJC. - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

è aperta la campagna estiva antincendio boschivo, come stabilito dalle raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 28 maggio 2021;

le "raccomandazioni" sono rivolte a tutte le amministrazioni coinvolte nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al fine di favorire maggiormente l'azione sinergica delle componenti regionali e statuali e di individuare puntualmente le priorità di azione;

è rilevante, nell'attività di lotta agli incendi boschivi e di interfaccia e gestione dell'emergenza, il ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, chiamato ad assicurare l'indispensabile presenza di risorse umane qualificate e dotate di profilo di responsabilità per consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei;

i Vigili del fuoco saranno, inoltre, chiamati a contribuire alla formazione costante degli operatori a tutti i livelli e a concorrere alla flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi per garantire prontezza, efficacia e tempestività degli interventi;

in Friuli-Venezia Giulia l'azione sinergica delle componenti regionali e statuali è stata garantita da un'apposita convenzione tra Vigili del fuoco e Regione per la lotta agli incendi boschivi, di cui alla DGR n. 1595/2017, ma tale convenzione risulta scaduta dal settembre 2020 e non è stata ancora rinnovata;

in assenza di convenzione non sono disponibili Vigili del fuoco aggiuntivi, ma solo quelli dei turni ordinari già sovraccaricati dai compiti di istituto, come rilevato dal CONAPO (Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco) che denuncia il concreto rischio che tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia possa subire dei danni irreversibili dovuti alla mancanza di tempestività nei soccorsi che interesserebbero la vastissima area boscata di questa regione;

nonostante i solleciti a rinnovare la convenzione, visto lo stato di attenzione agli incendi che caratterizza i mesi di luglio e agosto, non sembra che la Regione abbia intenzione di procedere, alimentando così le preoccupazioni del CONAPO "per la posizione della Regione che, diversamente dal passato, ora sembra non voler considerare i pompieri", creando una situazione che rischia di divenire una possibile "bomba ad orologeria" per il nostro patrimonio boschivo;

senza tale convenzione il sistema non può avvalersi dei professionisti antincendio e quindi viene meno il metodo della collaborazione e della ricerca di sinergie, rischiando di mettere in serio pericolo la macchina dei soccorsi a tutela del territorio e dei cittadini;

la quasi totalità delle regioni italiane ha già acceso specifiche convenzioni aderendo alle raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla campagna estiva antincendio boschivo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, non ritengano di promuovere ogni utile azione, affinché la campagna estiva AIB (antincendio boschivo) trovi immediata attuazione anche in Friuli-Venezia Giulia e in tale ambito venga rinnovata con la massima urgenza la convenzione AIB tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per la salvaguardia dell'ambiente, dei beni e dell'incolumità delle persone.

(4-05852)

(27 luglio 2021)

RISPOSTA. - La questione segnalata relativa alla collaborazione tra istituzioni regionali e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi così come per altre emergenze di protezione civile che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, è all'attenzione costante di questa amministrazione. In tale ottica il Corpo nazionale si è attivato, tramite la direzione regionale del Friuli-Venezia Giulia, per la definizione dell'accordo di programma con la Regione. Infatti, di recente la citata direzione regionale e la Regione hanno ripreso i lavori per il perfezionamento dell'accordo di collaborazione. In materia di accordi di programma con le Regioni le direttive del capo del Corpo nazionale sono indirizzate verso una loro durata pluriennale, al fine di assicurare una progettualità di più ampio respiro e un ampliamento dei campi di collaborazione (per esempio: allerta meteo, formazione, eccetera).

Peraltro, considerando la posizione geografica del Friuli-Venezia Giulia e la sua naturale proiezione verso l'Europa centro-orientale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la Regione stanno valutando la possibilità di partecipare al meccanismo unionale di protezione civile con moduli misti antincendio boschivo composti da Vigili del fuoco, Corpo forestale e protezione civile regionali, volontariato AIB. Nel corso del 2019 un simile modulo misto del Friuli ha partecipato all'esercitazione internazionale MODEX sugli incendi boschivi che si è svolta in Croazia, sull'isola di Cres, intraprendendo il percorso che dovrebbe portare alla certificazione del modulo presso il meccanismo europeo. Volontari, vigili del fuoco, forestali e personale della protezione civile regionali hanno lavorato insieme per giorni, sia

nell'organizzazione della spedizione, ivi compresa la logistica condivisa, sia nell'operatività sul posto, con positive ricadute anche sulle normali attività di soccorso in regione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(1° giugno 2022)

  

---